



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA'-
CULTURA ED ISTRUZIONE
Servizio Istruzione – Cultura e Turismo



CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DEL SERVIZIO DI GESTIONE, FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SITI CULTURALI COMUNALI - NUMERO C.I.G. 7429346A42

Art. 1
Oggetto e finalità

Il presente capitolato disciplina l'affidamento a cooperative di tipo B del servizio di gestione, fruizione, valorizzazione e visite dei seguenti siti culturali di proprietà del Comune di Scicli:

- Palazzo Spadaro;
- Chiesa di S. Teresa;
- Gabinetto del Sindaco;

Le finalità dell'affidamento della gestione dei siti culturali con le loro specificità sono quelle di:

- offrire opportunità per lo sviluppo creativo e culturale della persona;
- garantire a tutti i cittadini l'accesso ad ogni tipo di espressione e consumo culturale, promuovendo la conoscenza, l'utilizzo e la fruizione della cultura in tutte le sue varie sfaccettate espressioni: la consapevolezza dell'eredità culturale, la valorizzazione delle radici storiche, la conoscenza e l'apprezzamento delle arti.

Il Comune nel caso in cui sia in grado di rendere fruibili ulteriori siti di interesse culturale di sua proprietà o in convenzione con altri enti e/o istituzioni, si riserva di richiedere alla cooperativa l'estensione del servizio ai medesimi patti e condizioni di cui all'appalto aggiudicato.

Le prestazioni che dovranno essere espletate sono quelle specificatamente previste al successivo art. 3.

Art. 2
Durata

La gestione avrà la durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, salvo risoluzione anticipata per inadempienza della cooperativa nei casi previsti dal presente capitolato.

Alla conclusione del servizio il rapporto tra l'Ente e la cooperativa si intende automaticamente risolto.

Art. 3
Descrizione del servizio

Il servizio di gestione, fruizione, valorizzazione e visite dei siti culturali di proprietà comunale riguarderà le seguenti prestazioni:

- apertura e chiusura dei siti;
- sorveglianza e custodia degli spazi con gestione degli eventuali sistemi d'allarme ove esistenti;
- biglietteria;
- informazioni e accoglienza ai turisti;
- attività di valorizzazione, promozione, mostre ed eventi culturali;
- manutenzione e pulizia ordinaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature;
- stampa, progettazione e gestione del materiale informativo e promozionale da esporre, consegnare ai visitatori e mantenere aggiornato;

L'erogazione delle citate prestazioni dovrà avvenire con le modalità e secondo le finalità di cui al presente capitolato e, in ogni caso, con l'osservanza delle indicazioni che saranno fornite dal Servizio competente.

Le iniziative di promozione dei siti culturali, didattiche e turistiche e l'organizzazione di attività culturali all'interno degli stessi, dovranno essere programmate di concerto con il Comune, al fine di rispettare le prescrizioni relative la destinazione d'uso e la capienza dei siti stessi.

La stampa del materiale promozionale e informativo dovrà avvenire esclusivamente dopo l'approvazione delle bozze da parte del Servizio competente e dovrà basarsi sulle linee guida fornite dallo stesso.

I citati servizi dovranno essere garantiti durante l'orario di apertura dei siti con l'impiego di operatori qualificati e di comprovata professionalità. La cooperativa si impegna a sostituire il personale per qualsiasi causa assente con altro personale idoneo e parimenti qualificato. La rilevazione dell'orario di servizio del personale dovrà risultare da apposito foglio firma che dovrà essere esibito per eventuali controlli che dovessero essere effettuati dal Servizio Competente.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni tramite personale proprio per accertare tutto quanto attiene lo svolgimento delle citate prestazioni ed in particolare la regolare vendita dei biglietti e l'applicazione delle tariffe stabilite dal Comune, il generale buon funzionamento dei servizi e lo stato di manutenzione delle strutture, degli impianti e attrezzature.

Apertura e chiusura

La cooperativa dovrà garantire l'apertura dei beni culturali oggetto del bando tutti i giorni, festivi compresi, secondo i seguenti orari:

Periodo nei mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre:

Apertura: tutti i giorni

Orario dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30;

Periodo nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre:

Apertura: tutti i giorni;

Orario: dalle ore 10.00 alle ore 13.00;

dalle ore 16.00 alle ore 20.00;

Periodo: dal mese di giugno al mese di agosto:

Apertura: tutti i giorni;

Orario: dalle ore 10.00 alle ore 22.00;

Il Comune, in caso di necessità e in relazione alle proprie esigenze, si riserva la facoltà di articolare diversamente l'orario. La cooperativa dovrà adeguarsi conseguentemente a dette variazioni che saranno comunicate con almeno 7 gg. di anticipo e dovranno essere rese note al pubblico con idonei cartelli.

Il Comune, si riserva il diritto di estendere l'apertura degli immobili in occasione di particolari eventi, importanti per la promozione della città. Eventuali variazioni agli orari di apertura e/o chiusura dovranno essere preventivamente e formalmente concordati con l'Amministrazione.

Sorveglianza e custodia

La cooperativa dovrà garantire:

- tutte le operazioni di apertura e chiusura delle strutture dei siti culturali eventualmente con disinserimento/inserimento del sistema di allarme, ove esistente, e immediata segnalazione di eventuali intrusioni e danni ad opera di terzi al Comune e agli organi competenti;
- vigilanza e custodia degli allestimenti, degli impianti, delle attrezzature e delle opere d'arte (ove presenti) nelle sale nell'orario di apertura;
- controllo del comportamento del pubblico.

Servizio di biglietteria

Il sistema di emissione, distribuzione e vendita dei biglietti d'ingresso (teleticketing) dei siti culturali dovrà essere assicurato dalla cooperativa aggiudicataria che dovrà fornire tale servizio mediante una applicazione informatica (software) accessibile via internet a singoli utenti o gruppi di utenti.

Per il funzionamento delle biglietterie la cooperativa appaltatrice è tenuta a fornire:

1. postazioni di biglietteria (computer, video, e stampanti laser) nella sede dei siti culturali;

2. l'attivazione di n. 1 accessi al software presso il Settore Benessere di Comunità-Cultura ed Istruzione attivata con funzioni di rendiconto incassi, statistiche e di verifica/controllo;
3. I materiali di consumo per la funzionalità delle apparecchiature, oltre alle matrici dei biglietti numerati progressivamente.

I biglietti devono essere emessi su supporti dotati di soluzioni informatiche sufficientemente sicure, conformi ai corrispondenti standard ISO.

I biglietti d'ingresso saranno identificati in modo univoco dalla sequenza costituita dall'anno solare di emissione e da un numero progressivo unico, indipendente dalla tipologia del biglietto e della classe tariffaria.

Sui biglietti devono comparire i seguenti elementi:

- o logo del Comune di Scicli;
- o sequenza di identificazione univoca;
- o tipologia del biglietto;
- o classe tariffaria;
- o prezzo del biglietto;
- o data e ora di emissione (sia per i biglietti venduti nella biglietteria, sia per quelli preventivati);
- o per quelli preventivati con prenotazione: data e ora di ingresso.

La cooperativa dovrà versare al Comune l'importo corrispondente al prodotto ottenuto dalla percentuale offerta in sede di gara per il numero dei biglietti venduti, con cadenza settimanale.

Gli importi dei biglietti d'ingresso sono quelli fissati dalla Giunta Comunale con apposita delibera.

Oltre al biglietto d'ingresso non è consentito alla cooperativa istituire altri biglietti o aumentare il prezzo dei biglietti, se non previa formale autorizzazione da parte della Giunta Comunale.

I prezzi dei biglietti, i periodi di apertura nonché gli orari di visita dovranno essere collocati in modo visibile al pubblico.

Hanno diritto all'ingresso gratuito i bambini fino a sei anni, i soggetti diversamente abili, le forze dell'ordine, i soggetti ai quali il Sindaco fornirà un biglietto omaggio in occasione di visita di rappresentanza e simili.

Dovranno essere inoltre presentati mensilmente al Comune – Servizio Istruzione Cultura e Turismo - i prospetti di cui al successivo art. 5;

I costi dei biglietti, le riduzioni e le agevolazioni potranno essere modificati dal Comune, senza che la cooperativa possa vantare alcuna pretesa.

Ogni concessione dei siti che la cooperativa vorrà fare per manifestazioni diverse dalla semplice visita dovrà sempre prevedere un canone a favore del Comune, nella percentuale risultante dalle operazioni di gara, e versata all'Ente entro quindici giorni.

La cooperativa si impegna a comunicare prima dell'affidamento del servizio l'apertura di un conto corrente dedicato cui dovranno confluire tutti i suddetti incassi.

Informazioni e accoglienza ai turisti

La cooperativa garantirà un servizio di informazioni sui siti culturali e informazioni turistiche della città e del territorio, non solo in presenza, ma anche per via telefonica e/o informatica, nonché assistenza qualificata ai visitatori, in diverse lingue oltre l'italiano, per organizzare al meglio il soggiorno in città.

Dovrà, inoltre, monitorare e coordinare i flussi turistici, avviare attività di promozione del territorio, valorizzare i siti culturali presenti nel territorio. Il Comune si riserva di effettuare ricerche e valutazioni su flussi turistici, customer satisfaction, ecc. In tali occasioni la cooperativa dovrà fornire tutti i dati necessari e collaborare per la parte riguardante l'eventuale somministrazione di questionari ai visitatori.

Modalità di valorizzazione dei siti – mostre ed eventi culturali

La cooperativa dovrà predisporre a proprie spese la soluzione distributiva e allestitiva che meglio può soddisfare le esigenze di valorizzazione del servizio, fermo restando l'approvazione formale da parte del Comune. Per l'allestimento dovrà essere garantita da parte della cooperativa la manutenzione ordinaria.

Nelle sedi sprovviste degli arredi il progetto esecutivo redatto dalla cooperativa, riguardante l'arredamento dovrà essere preventivamente approvato dal Comune e realizzato in conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza.

Relativamente alla valorizzazione dei siti, quali a titolo esemplificativo: programmi di conferenze, presentazioni di libri, concerti, aperture straordinarie a tema, e ogni altra manifestazione o evento aperti al pubblico, tutte le attività proposte dovranno essere sottoposte con congruo anticipo al previo apprezzamento ed autorizzazione del Comune.

Contestualmente potrà essere proposto dalla cooperativa al Comune l'eventuale aumento del costo del biglietto ordinario d'ingresso in concomitanza con l'allestimento di eventi, ovvero il costo di biglietto specifico per le manifestazioni culturali o altre iniziative .

Al termine di ogni evento, la cooperativa dovrà rendicontare le spese sostenute, corredate dalle fatture quietanzate. Resta salva la facoltà del Comune di realizzare, anche fuori della progettazione concordata con la cooperativa, mostre, manifestazioni culturali o di espletare attività di valorizzazione anche gratuiti nei medesimi siti oggetto dell'appalto.

L'attività di valorizzazione, mostre ed eventi culturali, costituirà elemento di valutazione in sede di gara .

Manutenzione e pulizia ordinaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature;

Tale prestazione prevede da parte della cooperativa l'attuazione di tutte le operazioni manutentive e di pulizia necessarie per mantenere lo stato di conservazione e di funzionalità dei beni presenti, senza modificarne le funzioni (es. sostituzione lampadine non funzionanti, manutenzione ordinaria e pulizia servizi igienici e ambienti, manutenzione apparecchiature informatiche, sostituzione batteria sistema di allarme ove esistente ecc.).

La manutenzione degli impianti tecnologici dovrà essere effettuata da personale qualificato e in possesso di tutte le certificazioni necessarie. Salvo casi eccezionali e solo al fine di evitare disagi agli utenti, le attività di manutenzione e di pulizia dovranno, di norma, essere effettuate al di fuori dell'orario di apertura dei siti.

E' compito della cooperativa segnalare eventuali pericoli per l'incolumità delle persone. E' fatto divieto alla cooperativa di attuare interventi tecnici, ristrutturazioni di diversa natura non autorizzati dal Comune.

Art. 4 Personale

La cooperativa dovrà espletare le prestazioni previste dal presente capitolato con personale proprio, sotto la sua esclusiva responsabilità.

L'incarico di cui al presente capitolato non comporta vincolo di subordinazione verso il Comune né da parte della cooperativa né da parte dei suoi addetti che pertanto, non potranno vantare diritti verso il Comune per essere assunti alle dipendenze dello stesso.

Le figure professionali richieste dovranno essere operatori qualificati e devono possedere:

- adeguato titolo di studio, comunque non inferiore al diploma di scuola media superiore;
- conoscenza dell'inglese (parlato e scritto) e/o di almeno un'altra lingua estera (francese - spagnolo tedesco) oltre che dell'italiano;
- possesso di ottime capacità relazionali e spiccata predisposizione al contatto con il pubblico;
- approfondita conoscenza dei Beni Culturali del territorio e delle nozioni della storia della città ed in particolare dei siti culturali oggetto di visita.

Il personale adibito al servizio deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è chiamato ad operare. La cooperativa deve incaricare del servizio persone di provata capacità, onestà e moralità e in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione.

Il personale in servizio, a spese della cooperativa, dovrà indossare una divisa, essere dotato di cartellino di riconoscimento, che dovrà essere reso ben visibile agli utenti e al personale di controllo del comune.

Il personale ha l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza e di rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati ai sensi della vigente normativa in materia; inoltre è tenuto al riserbo sui fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

E' facoltà dell'Amministrazione chiedere alla cooperativa di allontanare dal servizio i propri dipendenti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

La cooperativa è obbligata ad osservare tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori come disposto dalla normativa vigente in materia. Inoltre, dovrà ottemperare e farsi carico del

rispetto di tutti gli obblighi infortunistici, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente nei confronti del proprio personale ed applicare i trattamenti normativi e retributivi del C.C.N.L. di settore e/o categoria.

Prima dell'inizio del servizio, la cooperativa dovrà trasmettere l'elenco nominativo degli operatori impiegati ed i curricula professionali di ognuno al Settore competente. Tale elenco dovrà essere tenuto costantemente aggiornato.

Art. 5

Rapporti con il Comune

La cooperativa preventivamente all'attivazione del servizio dovrà sottoporre all'approvazione da parte del Comune un preciso modello organizzativo che descriva le risorse impiegate distinte per competenza e qualifica, per numero, per responsabilità, per collocazione, per tipologia di rapporto, e dovrà attenersi alle indicazioni e/o correzioni che perverranno dal Comune.

La cooperativa dovrà fornire al Comune, anche a fini statistici mese per mese, entro il quinto giorno non festivo del mese successivo a quello di riferimento, l'andamento della propria attività di biglietteria con la indicazione del numero dei visitatori, della loro nazionalità, della tipologia dei biglietti emessi a titolo oneroso o gratuiti, degli incassi giornalieri, dell'incasso totale come risultante dai registri e dall'estratto del conto corrente dedicato.

Il Comune designerà un referente con il quale la cooperativa dovrà interfacciarsi per la migliore conduzione dei servizi.

La cooperativa dovrà indicare al momento dell'attivazione del servizio, la persona che svolgerà le funzioni di responsabile dei servizi oggetto del presente appalto e la persona che dovrà sostituirla nel periodo di assenza.

Art. 6

Obblighi della cooperativa

La cooperativa oltre a quanto già in precedenza descritto è obbligata ad:

- applicare quanto previsto nel presente capitolato;
- eseguire i servizi di cui all'art. 3 nella scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti per la gestione dei siti culturali nonché secondo le modalità e finalità di cui al presente capitolato;
- assicurare il servizio biglietteria di cui all'art. 3 (emissione, distribuzione e vendita dei biglietti d'ingresso - teleticketing) mediante la fornitura di una applicazione informatica (software) accessibile via internet a singoli utenti o gruppi di utenti, secondo le condizioni ivi previste;
- organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio, come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91 favorendo, nel contempo, ove possibile, la ricollocazione sul mercato del lavoro delle stesse persone svantaggiate;
- rispettare la puntualità nella gestione dei servizi;
- garantire la presenza di almeno due unità per turno per sito in possesso di adeguate competenze professionali, con l'obbligo di procedere all'immediata sostituzione degli addetti che risultassero assenti per qualsiasi motivo o alla tempestiva sostituzione degli addetti ritenuti dal Comune non adatti al corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- assicurare che gli operatori:
 - siano qualificati, con un'ottima conoscenza del territorio e di almeno una lingua straniera (inglese);
 - vengano costantemente formati su materie inerenti la gestione dei servizi appaltati (lingue straniere, storia dell'arte, ecc.) in modo da garantire la massima qualità del servizio;
 - nell'espletamento dei servizi mantengano un comportamento professionale, la massima riservatezza nonché l'osservanza dell'obbligo di indossare una divisa (completo con gonna e/o pantalone blu e camicia chiara);
- far tenere al Servizio competente, prima dell'inizio dei servizi appaltati, l'elenco delle persone impiegate e le qualifiche di ognuna, i titoli di studio posseduti. Allegata a questa documentazione dovrà

essere inviata l'autorizzazione delle singole unità al trattamento dei dati personali. In caso di sostituzione e in caso di aggiunta di personale integrativo l'elenco e la documentazione di cui sopra dovranno essere aggiornati e preventivamente forniti al Responsabile di Servizio interessato;

- garantire la massima collaborazione con il Comune in tutti gli aspetti relativi alla diffusione delle informazioni inerenti le varie manifestazioni culturali, turistiche, ecc. e alla distribuzione del materiale cartaceo;
- redigere e curare la progettazione, stampa, distribuzione del materiale promozionale dei siti e del territorio anche in lingua straniera (inglese, francese, spagnolo e tedesco ecc.), previa approvazione delle bozze da parte del Settore competente;
- nella gestione del servizio di biglietteria applicherà le tariffe all'uopo determinate dalla Giunta Comunale con apposita delibera;
- individuare un proprio referente con funzioni di raccordo con il Comune e comunicarne il nominativo e i recapiti dello stesso al Settore competente; tale referente è tenuto ad essere reperibile durante l'orario giornaliero di espletamento delle prestazioni al fine di presidiare le attività e risolvere tempestivamente gli eventuali problemi che insorgessero;
- assicurare l'immediata sostituzione del personale eventualmente assente o qualora risultasse inidoneo allo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, con altro personale dotato di idonea qualifica;
- fare osservare ai propri lavoratori gli orari di apertura e chiusura dei siti;
- provvedere a propria esclusiva cura e spese al pagamento di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali per i propri lavoratori, in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari o a quelle che venissero emanate in materia;
- presentare una relazione, con cadenza mensile, sull'andamento della gestione dei siti, specificando numero di presenze, incassi e ogni notizia rilevante che possa essere accaduta in quel periodo;
- adottare tutte le misure e le cautele atte a garantire il contenimento dei rischi di infortunio e la sicurezza del lavoro;
- contrarre ogni forma di assicurazione necessaria per far fronte ad eventuali danni a persone o cose nell'esercizio dell'attività;
- comunicare al Comune i nominativi delle persone che possiedono copia delle chiavi dei siti e la loro mansione;
- restituire alla fine del convenzione le chiavi di accesso compresi eventuali duplicati;
- prestare la massima sorveglianza sulla sicurezza della struttura, degli impianti, delle attrezzature, degli arredi e di ogni oggetto contenuto e conservato nei siti interessati, assumendo a proprio carico il totale ripristino di quanto venisse danneggiato dal personale nell'espletamento dei servizi;
- far fronte a proprio carico alle spese di manutenzione e pulizia ordinaria dei locali, degli impianti, delle attrezzature dei locali e degli spazi interessati.
- comunicare tempestivamente al Settore competente eventuali danneggiamenti del patrimonio in custodia;
- consentire in qualunque momento l'accesso degli incaricati del Comune per il controllo;
- garantire, da parte degli addetti al servizio, la massima riservatezza in ordine ad informazioni di cui siano in possesso concernenti il patrimonio in custodia, e assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
- restituire alla scadenza del convenzione gli spazi in stato di perfetta efficienza e manutenzione.
- assicurare che il personale da esso impiegato nei servizi oggetto dell'appalto, non abbia subito condanne penali o non abbia pendenze in atto.

Art. 7

Obblighi particolari

La cooperativa è obbligata espressamente e in modo solenne:

- a segnalare al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del convenzione da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al servizio oggetto dell'appalto;

- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere, ecc).

Art. 8 Sicurezza

Nessuna responsabilità ad alcun titolo potrà essere attribuita al Comune in caso di incidenti, di ogni natura e genere, eventualmente accaduti al personale impiegato dalla cooperativa e a coloro i quali usufruiscono del servizio.

La cooperativa dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione dei servizi, contrattualmente previsti, si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale nonché delle eventuali norme interne del Comune in materie di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

Art. 9 Reclami e suggerimenti

Il Comune si riserva la facoltà di raccogliere con mezzi, personale e procedure proprie, le valutazioni di customer satisfaction dei visitatori sulle prestazioni della cooperativa. La cooperativa si obbliga di informare l'Amministrazione di tutte le osservazioni, i reclami e i suggerimenti presentati sotto qualsiasi forma, dai fruitori del servizio; si obbliga, inoltre anche a corredare l'informazione con rapporti scritti contenenti spiegazioni, giustificazioni, proposte utili. Le osservazioni i reclami e i suggerimenti che perverranno al Comune saranno trasmessi alla cooperativa, che fornirà obbligatoriamente e per iscritto, al Comune le spiegazioni e le giustificazioni del caso.

Art. 10 Locali, impianti e attrezzature

Il Comune affiderà in custodia alla cooperativa i locali, gli impianti e le attrezzature di proprietà comunale presenti presso i siti culturali per tutta la durata dell'appalto.

Il Comune mantiene il diritto di accesso nei locali e negli spazi affidati per svolgere azioni di controllo, oltre che per concessione a terzi per iniziative proprie o di terzi.

La consegna degli impianti e delle attrezzature avverrà a seguito della sottoscrizione della convenzione.

Della consegna verrà redatto e sottoscritto dalle parti verbale dal quale risulti lo stato di funzionamento e di conservazione degli stessi, la documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi e se disponibile l'inventario, anche fotografico o video dei beni mobili.

Della consegna degli impianti e delle attrezzature e fino al termine della convenzione la cooperativa assume qualsiasi obbligazione civile e penale e responsabilità derivante dall'utilizzo dei locali, degli impianti e delle attrezzature. I locali dovranno essere utilizzati per i soli fini indicati nel presente capitolato ed è fatto divieto di consentire una concentrazione superiore a quanto prescritto dal Comune.

La cooperativa risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno che per fatto proprio o del suo personale possa derivare al Comune sollevato ed indenne da ogni responsabilità sia civile che penale.

Eventuali danni derivanti da un uso non corretto dei locali, degli impianti e delle attrezzature, imputabili alla cooperativa e/o anche a terzi ma da esso non segnalati o rilevati al momento, saranno ad esso stesso addebitati avvalendosi delle somme cauzionali.

I danni arrecati dal personale impiegato nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto. Qualora le giustificazioni non siano accolte e la cooperativa non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato di 5 giorni saranno applicate le penali previste nel presente capitolato.

Art. 11

Modalità di pagamento del corrispettivo dei servizi affidati

La cooperativa dovrà versare, con cadenza settimanale, mediante bonifico bancario, al Comune di Scicli l'importo corrispondente al prodotto ottenuto dalla percentuale offerta in sede di gara per il numero dei biglietti venduti.

Art. 12

Attività di controllo

Il Comune si riserva la facoltà di procedere in ogni momento ad ispezioni, verifiche, accessi o quanto altro utile, al fine di accertare la buona conduzione del servizio nonché della perfetta manutenzione dell'immobile, si riserva il diritto di compiere, attraverso propri incaricati, ogni controllo che ritenga opportuno a suo insindacabile giudizio.

Art. 13

Oneri e competenze del Comune

Restano a carico del Comune:

- la messa a disposizione dei siti in oggetto a favore della cooperativa aggiudicataria dell'appalto, per tutta la durata dello stesso;
- la manutenzione straordinaria degli stessi.

Art. 14

Stipula e decorrenza della convenzione

La convenzione sarà stipulata successivamente alla presentazione della documentazione di rito e della garanzia di legge.

Dal momento della consegna decorreranno:

- la durata della convenzione;
- i termini per l'attivazione di tutti i servizi di cui all'art. 3;

Dell'avvio dei servizi indicati all'art. 3 dovrà essere data comunicazione in forma scritta al Comune.

Art. 15

Responsabilità - Copertura assicurativa

La cooperativa è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto di servizi e diritto del lavoro.

La cooperativa è altresì direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, opere, affreschi, arredi e attrezzature che, a giudizio dell'Amministrazione, risultassero causati dal personale dipendente della cooperativa medesima, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi oggetto della presente concessione.

Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa, a carico della cooperativa per danni e/o furti al patrimonio dei siti, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione.

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto si verificassero irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, la cooperativa deve darne tempestiva comunicazione al Comune e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

La cooperativa dovrà stipulare e produrre apposita **polizza assicurativa** per i rischi di responsabilità civile verso terzi derivante dall'esecuzione della convenzione oggetto di concessione, con validità dalla data di stipula della convenzione medesima al termine del servizio per l'importo di Euro 1.000.000,00, nonché

contro incendio, furto e atti vandalici, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia denuncia, pretesa o contestazione che al riguardo fossero espresse per l'importo di Euro 200.000,00. Copia della polizza sottoscritta dovrà essere consegnata al Comune di Scicli al servizio competente.

Art. 16

Revoca – recesso – inadempienze e risoluzione del convenzione

Per motivi di pubblico interesse, il Comune potrà, in qualsiasi momento, recedere dalla convenzione con il solo onere di notificare alla cooperativa la revoca ed i motivi giustificativi. Salvo ragioni di particolare urgenza la revoca va comunicata alla cooperativa con un preavviso di gg. 15 (quindici). Inoltre, il Comune, potrà procedere alla recessione dalla convenzione anche nell'ipotesi di gravi inadempienze della cooperativa rispetto agli obblighi dettati dal presente capitolato. In tale evenienza il Comune dovrà contestare alla cooperativa le violazioni addebitate allo stesso e questi avrà gg. 15 di tempo dalla notifica della contestazione per sanare l'inadempienza.

La cooperativa ha facoltà di recedere anticipatamente in qualsiasi momento, previa comunicazione al Comune da inviarsi almeno con anticipo di mesi 6 (sei).

La risoluzione della convenzione per revoca dell'affidamento comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, facendo salva la richiesta di maggiori danni derivanti dal comportamento della cooperativa.

Oltre a quanto previsto agli artt. 1453 e 1455 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, è comunque causa di risoluzione della convenzione:

- la dichiarazione di fallimento della cooperativa;
- il subappalto totale o parziale del servizio o la cessione del relativo convenzione;
- la commissione di infrazioni di rilevanza penale che facciano venire meno l'affidabilità della cooperativa;
- l'inadempimento da parte della cooperativa degli obblighi assicurativi anche a favore di terzi nonché relativi al pagamento delle spettanze dei lavoratori e dei contributi previdenziali ed assistenziali a loro favore;
- le ripetute violazioni delle modalità di svolgimento dei servizi;
- l'informativa antimafia non regolare.

In tutti i casi di risoluzioni della convenzione per colpa della cooperativa, esso ha l'obbligo di effettuare il pagamento di quanto dovuto fino a quel momento ed è tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento, causa della risoluzione, fra cui il rimborso di maggiori costi derivanti al Comune dalla stipula di nuovo convenzione o comunque, della necessità di provvedere in altro modo alle prestazioni oggetto della medesimo convenzione.

Inoltre, costituiscono motivo di risoluzioni della convenzione le seguenti ipotesi:

- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza della gestione;
- assegnazione di personale non corrispondente alle qualifiche professionali dichiarate in sede di gara;
- mancato rispetto dell'indicazione del Comune di sostituire personale ritenuto inidoneo;
- verifica di responsabilità, con dolo o colpa a carico del personale o degli incaricati della cooperativa, per danni alle strutture, agli impianti, ai beni di proprietà comunale e di terzi;

Art. 17

Deposito cauzionale

A garanzia di tutti gli impegni che si assume con l'affidamento dei servizi, la cooperativa è obbligata a costituire per tutta la durata della convenzione una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n.50/2016 recepito in Sicilia con L. R. n. 8 del 2016. Tale garanzia, mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da primario istituto di credito o compagnia-assicurativa, dovrà prevedere la possibilità della immediata escussione, a semplice richiesta del Comune e senza possibilità di sollevare eccezione alcuna.

La cauzione è mantenuta per tutta la durata della convenzione e dovrà essere integrata in caso di escussione integrale o parziale.

La garanzia cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia anzidetta determinerà la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 18

Penali

Qualora fossero accertate inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della cooperativa, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale da determinarsi come di seguito indicato:

- Mancata manutenzione ordinaria degli spazi:
 - Per il primo accertamento d'intervento non effettuato entro massimo 3 giorni: euro 100,00
 - Per ogni successivo accertamento d'intervento non effettuato: euro 150,00
- Mancata effettuazione delle pulizie interne ed esterne degli spazi:
 - Per il primo accertamento: euro 50,00
 - Per ogni successivo accertamento euro 100,00
- Mancata apertura dei siti:
 - Per ogni giorno di mancata apertura: euro 250,00
- Mancato rispetto degli orari d'apertura:
 - Per ogni infrazione euro 100,00
- Atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico:
 - Per il primo accertamento: euro 100,00
 - Per ogni successivo accertamento: euro 150,00

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito di ripetersi di infrazioni gravi che pregiudichino il regolare svolgimento dei servizi, il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, applicare una penalità fino a €3.000,00.

Dopo tre contestazioni che risultino fondate o a seguito di infrazione di particolare gravità sarà facoltà del Comune risolvere la convenzione anche prima del termine naturale, salvo il risarcimento del danno.

Le penali indicate nel presente articolo e le altre previste nel presente Capitolato saranno trattenute dal Comune dalla cauzione definitiva prestata, senza che la cooperativa possa sollevare eccezioni in proposito.

Art. 19

Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La cooperativa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora la Cooperativa non assolva tali obblighi la convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del citato art. 3 .

Art. 20

Spese di pubblicazione, contrattuali, imposte, tasse e varie

Le spese relative alla pubblicazione del bando, secondo le modalità di cui agli artt. 36 c.9 – 73 c.4 e 216 c.11 del Codice, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsati alla stazione appaltante entro il termine di 60 gg. dall'aggiudicazione.

Sono a carico della cooperativa tutte le spese relative e conseguenti la stipula della convenzione, le imposte o tasse collegate secondo la normativa vigente, nonché tutti gli oneri relativi all'esecuzione delle prestazioni in esso previste.

Il Comune si riserva, in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione anche in pendenza della stipula della convenzione.

Art. 21
Divieto di subappalto


E' fatto espressamente divieto alla cooperativa di subappaltare in tutto o anche in parte il servizio, pena l'immediata risoluzione della convenzione ed il risarcimento delle spese e dei danni causati al Comune. Il divieto di subappalto si estende a tutta la durata dell'appalto.

Art. 22
Norme di rinvio

Per quanto non specificato nel presente capitolato si richiamano espressamente le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e computabili con la natura dei servizi in oggetto.
Nello svolgimento dell'attività di cui al presente capitolato la cooperativa si impegna, altresì, al rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 30.06.2003 n.196 in materia di trattamento di dati personali e sensibili.

Art. 23
Controversie

Per tutte le controversie fra il Comune e il Concessionario che non si siano potute definire in via amministrativa è competente in via esclusiva il Foro di Ragusa.

Il RUP
Donatella Concettina Maria


Il Responsabile di P.O.
Angela Verdirame
